




PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO



Guida al D.Lgs 626/94

*Aggiornata
al D.Lgs 2/2/2002, n. 25 e alla Legge 1/3/2002, n. 39*

Aprile 2002

I n d i c e

Premessa	Pag. 5
----------------	--------

Capitolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Campo di applicazione del D.Lgs 626/94	Pag. 7
2. Le figure previste dal D.Lgs 626/94	Pag. 7
2.1 L'unità produttiva	Pag. 7
2.2 Il lavoratore	Pag. 7
2.3 Il datore di lavoro	Pag. 8
2.4 Il medico competente	Pag. 8
2.5 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Pag. 8
2.6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Pag. 8
3. Definizioni	Pag. 9
3.1 Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi	Pag. 9
3.2 L'agente	Pag. 9

Capitolo 2

La valutazione dei rischi

1. Il fine della valutazione	Pag. 11
2. Il campo di applicazione	Pag. 11
3. Il Documento di valutazione dei rischi	Pag. 11
4. L'autocertificazione	Pag. 12

Capitolo 3

L'informazione e la formazione

1. I destinatari	Pag. 14
2. I contenuti e le finalità dell'informazione, ex art. 21	Pag. 14
3. I contenuti e le finalità della formazione, ex art. 22	Pag. 15
4. Il programma di formazione ed informazione	Pag. 15
5. La formazione del rappresentante per la sicurezza	Pag. 16

Capitolo 4

Luoghi di lavoro

1. Definizione e campo di applicazione	Pag. 19
2. Esclusioni	Pag. 19
3. Requisiti per la sicurezza e la salute	Pag. 19
4. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 20

Capitolo 5

Uso delle attrezzature di lavoro

1. Definizione	Pag. 22
2. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 22
3. L'informazione, la formazione, l'addestramento	Pag. 23

Capitolo 6

Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

1. Definizione	Pag. 25
2. Il campo di applicazione	Pag. 25
3. I requisiti	Pag. 25
4. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 26
5. La formazione e l'informazione	Pag. 27
6. Gli obblighi dei lavoratori	Pag. 27

Capitolo 7

Movimentazione manuale dei carichi

1. Definizione e campo di applicazione	Pag. 29
2. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 29
3. La formazione e l'informazione	Pag. 30
4. La sorveglianza sanitaria	Pag. 30

Capitolo 8

Uso delle attrezzature munite di videoterminale

1. Definizione	Pag. 32
2. Il campo di applicazione	Pag. 32
3. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 33
4. L'organizzazione del lavoro	Pag. 33
5. Lo svolgimento quotidiano del lavoro	Pag. 33
6. La sorveglianza sanitaria	Pag. 34
7. L'informazione e la formazione	Pag. 34
8. La consultazione e la partecipazione	Pag. 34

Capitolo 9

La protezione da agenti cancerogeni

1. Definizione	Pag. 36
2. Il campo di applicazione	Pag. 37
3. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 37
4. La formazione e l'informazione	Pag. 39
5. La sorveglianza sanitaria	Pag. 40

Capitolo 10

La protezione da agenti biologici

1. Definizione	Pag. 42
2. Il campo di applicazione	Pag. 42
3. La classificazione di agente biologico	Pag. 42
4. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 43
5. La formazione e l'informazione	Pag. 45
6. La sorveglianza sanitaria	Pag. 46

Capitolo 11

La protezione da agenti chimici

1. Definizione e campo di applicazione	Pag. 48
2. Gli obblighi del datore di lavoro	Pag. 48
3. La formazione e l'informazione	Pag. 49
4. La sorveglianza sanitaria	Pag. 49

Capitolo 12

Le altre figure professionali individuate dal D.Lgs 626/94

1. Il lavoratore	Pag. 52
1.1 I diritti dei lavoratori	Pag. 52
1.2 I doveri dei lavoratori	Pag. 52
2. Il medico competente	Pag. 52
2.1 I compiti professionali	Pag. 53
2.2 I compiti collaborativi	Pag. 53
2.3 I compiti informativi	Pag. 53
3. Il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione	Pag. 54
4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Pag. 55

Capitolo 13

L'apparato sanzionatorio

1. Valutazione dei rischi	Pag. 57
2. Informazione e formazione dei lavoratori	Pag. 59
3. Luoghi di lavoro	Pag. 60
4. Uso delle attrezzature di lavoro	Pag. 61
5. Uso dei dispositivi di protezione individuale	Pag. 62
6. Movimentazione manuale dei carichi	Pag. 63
7. Uso delle attrezzature munite di videotermini	Pag. 64
8. Protezione da agenti cancerogeni mutageni	Pag. 65
9. Protezione da agenti biologici	Pag. 68
10. Protezione da agenti chimici	Pag. 72
11. Violazione di obblighi generici	Pag. 75

Appendice

Circolari e decreti interpretativi del D.Lgs 626/94

Premessa

Una delle leggi che, negli ultimi anni, ha determinato un rilevante impatto organizzativo su un vastissimo insieme di imprese è il D.Lgs 626/94, che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività pubblici e privati ed introduce, nella legislazione italiana, novità di assoluto rilievo.

Le innovazioni più significative sono dettate dal legislatore al fine di istituire nell'azienda un sistema che possa garantire:

- *un'adeguata programmazione delle attività di prevenzione;*
- *la corretta organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e la nomina del medico competente;*
- *l'istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;*
- *l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.*

La Guida, che si propone di offrire agli operatori del settore uno strumento semplice e pratico di orientamento e consultazione, è strutturata in modo da privilegiare una ricerca per argomenti e segue, in buona parte, l'impostazione del D.Lgs 626/94.

L'ultima sezione è dedicata, invece, all'analisi del sistema sanzionatorio che, all'interno del D.Lgs 626/94, costituisce un tassello di non secondaria importanza in quanto le sanzioni ivi previste investono sia la sfera penale che quella amministrativa e pecuniaria. La Guida tiene inoltre conto delle principali novità legislative che, dal 1996 ad oggi, hanno modificato l'impianto originario del decreto legislativo.




Capitolo 1

Campo di applicazione e definizioni



1. IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto legislativo 626/94 viene applicato per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, durante il normale orario di lavoro:

-  in tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati;
-  ad alcune categorie, individuate dal comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs 626/94, compatibilmente con le esigenze del servizio espletato;
-  a coloro che svolgono attività di portierato, solo nei casi espressamente previsti.

2. LE FIGURE PREVISTE DAL D.LGS 626/94



2.1 *L'unità produttiva*

E' lo stabilimento o la struttura che ha autonomia finanziaria, oltre che tecnico funzionale, ed è finalizzata alla produzione di beni e servizi.

2.2 *Il lavoratore*

Viene indicato come lavoratore la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

Vengono equiparati alla figura del lavoratore:

- ⇒ i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto;
- ⇒ gli utenti dei servizi di orientamento e di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso i datori di lavoro, per agevolare e per perfezionare le loro scelte professionali;
- ⇒ gli allievi degli istituti di istruzione e delle Università;
- ⇒ i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si necessiti di macchinari, di laboratori e di apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, e di agenti chimici, fisici e biologici.



Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa:

- ⇒ gli addetti ai servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.



2.3 Il datore di lavoro

Il datore di lavoro viene identificato:

- ⇒ nel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
- ⇒ nel soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, in quanto titolare di poteri decisionali e di spesa.



2.4 Il Medico competente

Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, viene individuato in colui che effettua la sorveglianza sanitaria. Egli deve possedere inderogabilmente uno dei titoli indicati dall'art. 2 lettera d), ovvero:

- ☞ specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale od igiene industriale, fisiologia ed igiene del lavoro, clinica del lavoro, igiene e medicina preventiva, medicina legale e delle assicurazioni o altre specializzazioni individuate con appositi decreti;
- ☞ docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale, igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- ☞ autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277.

2.5 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

E' identificato nella persona che ha vari compiti di collaborazione e partecipazione con i vari soggetti coinvolti nella sicurezza e nella tutela del lavoratore.

La condizione per la sua nomina da parte del datore di lavoro, è che abbia attitudini ed adeguate capacità per le mansioni che è chiamato a svolgere.



2.6 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il D.Lgs. 626/94 introduce questa nuova figura, che è destinata ad avere un ruolo essenziale nel sistema di prevenzione.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto dai lavoratori al fine di tutelare i loro interessi in tema di sicurezza e salute durante il lavoro.

3. DEFINIZIONI




3.1 Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Viene definito come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all'azienda, che hanno come finalità l'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva.

3.2 L'Agente

Sono quegli agenti chimici, fisici o biologici presenti nel luogo di lavoro durante l'esplicazione delle mansioni assegnate che possono essere causa, anche potenziale, di danni alla salute.



3.3 La Prevenzione

Rientrano nel termine di "prevenzione" tutte quelle misure, da adottare nelle varie fasi dell'attività lavorativa, volte a prevenire i rischi ed i pericoli professionali e garantire, in concomitanza, la tutela della salute per la popolazione e l'integrità per l'ambiente esterno.

Capitolo 2

La valutazione dei rischi

Uno degli aspetti più rilevanti del D.Lgs 626/94 è costituito dalla valutazione dell'insieme dei rischi presenti nell'attività lavorativa.



1. DEFINIZIONE

La valutazione dei rischi, menzionata dall'articolo 3 lettera a) del D.Lgs 626/94, serve per evitare che i mezzi di produzione cagionino un danno ai lavoratori ed ha lo scopo di conseguire in modo permanente la tutela della sicurezza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE



L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, in relazione all'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (compresi anche i lavoratori esposti a rischi particolari), anche nella scelta di:

- ⇒ attrezzature da lavoro;
- ⇒ sostanze ed i preparati chimici impiegati;
- ⇒ sistemazione dei luoghi di lavoro.

La valutazione si riferisce:

- ⇒ in sede di allestimento dell'azienda, a tutti i fattori produttivi, singolarmente e nel loro insieme;
- ⇒ in sede di sistemazione dei luoghi di lavoro, al rinnovo o alla sostituzione dei mezzi produttivi.

3. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il comma 2 dell'articolo 4 del D.Lgs 626/94 stabilisce che, dopo la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente:

- ⇒ una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- ⇒ l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente;
- ⇒ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.




Il documento è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva e, come la valutazione dei rischi, nella sua stesura prevede la collaborazione:

- ⇒ del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- ⇒ del medico competente, quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria;
- ⇒ del rappresentante per la sicurezza.

La valutazione e la documentazione sono rielaborate in occasione di modifiche del processo produttivo significative, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

4. AUTOCERTIFICAZIONE



Solo nel caso delle **aziende familiari** e delle **imprese che hanno fino a 10 addetti**, il datore di lavoro potrà scegliere di non elaborare il documento di valutazione, di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs 626/94, ma dovrà autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad esso collegati.

Capitolo 3

L'informazione e la formazione

Lo strumento decisivo per la realizzazione del modello per la prevenzione dei rischi è rappresentato dalla informazione/formazione. L'art. 3, comma 1, lett. s) del D.Lgs 626/94 indica, infatti, tra le misure generali di tutela, *"l'informazione, la formazione, la consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro"*.

La formazione e l'informazione devono essere:

- ⇒ sufficienti;
- ⇒ adeguate.










1. I DESTINATARI


Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il Servizio prevenzione e protezione ed il medico competente, ove previsto, assicurano che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione ed informazione.

2. I CONTENUTI E LE FINALITÀ DELL'INFORMAZIONE



Il datore di lavoro provvede che ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

-  i rischi per la sicurezza e la salute, connessi all'attività dell'impresa in generale;
-  le misure di attività, di protezione e prevenzione adottate;
-  i rischi specifici a cui il lavoratore è esposto, in relazione all'attività svolta;
-  le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute;
-  i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (sulla base delle schede dei dati di sicurezza, previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica);
-  le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
-  il responsabile del servizio di protezione e prevenzione ed il medico competente;

 i nominativi dei lavoratori incaricati ad applicare le misure, di cui agli articoli 12 e 13, relative alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze.

3. I CONTENUTI E LE FINALITÀ DELLA FORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede che i lavoratori abbiano una formazione sufficientemente adeguata, in tema di salute e sicurezza, in relazione al posto di lavoro ed alle mansioni degli stessi.






La formazione avviene in occasione:

- ⇒ dell'assunzione;
- ⇒ del trasferimento e del cambiamento di mansioni;
- ⇒ dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi;

La formazione va ripetuta periodicamente, in relazione alla:

- ⇒ evoluzione dei rischi;
- ⇒ insorgenza di nuovi rischi.

La formazione prevede dei contenuti minimi, individuati dal Decreto Min. Lav. del 16/01/97, e dovrà riguardare:

-  i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
-  le nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
-  i cenni di tecnica della comunicazione interpersonale, in relazione al ruolo partecipativo.

La formazione dei lavoratori e dei rappresentanti in collaborazione con gli organismi paritetici, individuati dall'articolo 20, avviene durante l'orario di lavoro.

4. IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE



Gli obblighi di formazione ed informazione sono così numerosi e dettagliati tanto che viene prevista, dall'art. 9 del D.Lgs 626/94, l'elaborazione di un programma di informazione e formazione da parte del datore di lavoro,

in relazione alla tipologia, alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'attività dell'azienda.

Il programma deve identificare:

🔗 I lavoratori e le tipologie, con priorità per gruppi a rischio particolare:

- 👉 lavoratori, mansioni e rischi specifici;
- 👉 lavoratori esposti a rischi ed agenti cancerogeni;
- 👉 lavoratori esposti ad agenti biologici;
- 👉 lavoratori addetti ai VDT;
- 👉 lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi;
- 👉 lavoratori che facciano uso di particolari attrezzature o addetti a manutenzione;
- 👉 lavoratori che addetti alla lotta antincendio o a gestire le situazioni di emergenza e l'evacuazione;
- 👉 lavoratori addetti al pronto soccorso;
- 👉 categorie particolari.

🔗 I contenuti dell'informazione alla luce dell'art. 21;

🔗 I lavoratori, i contenuti ed i momenti della formazione;

🔗 Gli strumenti;

🔗 Le modalità e gli adempimenti;

🔗 Chi gestisce la formazione;

🔗 Gli strumenti di verifica;

🔗 Le modalità della registrazione dell'avvenuta informazione, formazione ed addestramento per finalità interne di monitoraggio da parte del datore di lavoro degli avvenuti adempimenti e per le verifiche dell'organo di vigilanza.



12. LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto ad una formazione particolare, che tenga conto dei contenuti minimi, stabiliti nel richiamato decreto ministeriale, ed in collaborazione con gli organismi paritetici (art. 20).

Si può ritenere, alla luce della normativa vigente¹, che il rappresentante della sicurezza abbia diritto ad una formazione particolare in materia di sicurezza, salute e rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

¹ Il Decreto 16 Gennaio 1997 del Ministero del lavoro individua i contenuti minimi della formazione del rappresentante della sicurezza:

- principi costituzionali e civilistici;
- la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro;
- i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozione di tecnica della comunicazione.

Capitolo 4

Luoghi di lavoro

1. LA DEFINIZIONE ED IL CAMPO DI APPLICAZIONE








La definizione di luogo di lavoro è quella di *“luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno delle aziende ovvero delle unità produttive, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva, comunque accessibile per il lavoro”*.

Inoltre, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs 626/94 estendono a tutte le aziende gli obblighi, già esistenti per le strutture pubbliche e private aperte al pubblico, per garantire mobilità e servizi ai portatori di handicap.

2. ESCLUSIONI



Le norme contenute nel Titolo II del D.Lgs 626/94 vengono applicate ai luoghi di lavoro di tutti i settori di attività pubblici e privati, con l'esclusione di:



-  mezzi di trasporto;
-  cantieri temporanei;
-  industrie estrattive;
-  pescherecci;
-  campi, boschi ed altri terreni facenti parte di una impresa agricola e forestale, ma situati fuori dell'area edificata dall'azienda.

3. I REQUISITI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE





L'articolo 30 del D.Lgs 626/94, al comma 3, richiede, fermo restando le disposizioni di legge vigenti, l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute contenute nell'allegato II.

In questo allegato vengono richiamate le disposizioni generali in ambito di:

-  rilevazioni e lotta antincendio;
-  locali di pronto soccorso.

In particolare, si richiede che siano installati dei dispositivi antincendio, rilevatori e sistemi di allarme, in base alle:

-  caratteristiche dei luoghi di lavoro;
-  sostanze utilizzate;

☞ attrezzature;

☞ numero massimo delle persone che possono essere presenti.

Nel caso in cui ci siano dispositivi non automatici antincendio si devono rispettare le seguenti disposizioni:

☞ massima accessibilità ed utilizzabilità degli stessi;

☞ I dispositivi devono essere indicati con apposita segnaletica, conforme alla normativa vigente.

Viene richiesta inoltre la destinazione di uno o più locali a pronto soccorso, in relazione a:

📖 dimensione delle attività;

📖 tipo di attività;

📖 frequenza degli infortuni.

Il locale adibito a pronto soccorso deve avere:

☞ apparecchi e materiale di pronto soccorso indispensabile;

☞ una facile accessibilità;

☞ ulteriori indicazioni dettate dalla vigente normativa.

4. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



Gli obblighi di carattere generale a carico del datore di lavoro sono:

☞ mantenere sgombre le vie di circolazione ed uscite di emergenza;

☞ assicurare la regolare manutenzione dei luoghi di lavoro, impianti, dispositivi;

☞ eliminare i difetti di questi ultimi;

☞ effettuare una pulizia regolare per garantire le condizioni igieniche;

☞ effettuare la manutenzione ed il controllo degli impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla riduzione dei pericoli.

Capitolo 5

Uso delle attrezzature di lavoro

1. DEFINIZIONE



Per una corretta applicazione del D.lgs. 626/94, all'art. 34, comma 1, lett. a), viene fornita la definizione di attrezzatura come *“qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”*.





La seconda definizione che viene fornita (comma 1, lett. b), riguarda il termine di uso di attrezzature di lavoro, come *“qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la ripartizione, la trasformazione, la pulizia, lo smontaggio”*.

L'ultima definizione, riportata nell'articolo 34, riguarda quella di zona pericolosa, intesa come *“qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute e la sicurezza dello stesso”*.




2. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



All'art.35 vengono stabiliti i seguenti obblighi per il datore di lavoro:

-  mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adatte a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e della salute;
-  adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro;
-  attuare le misure tecniche ed organizzative necessarie per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
-  accertare che i sistemi di comando siano sicuri tenendo conto dei guasti dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili, in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.

All'atto della scelta di tali attrezzature, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

-  le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
-  i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
-  i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

Successivamente alla scelta, nella fase di gestione della sicurezza dei macchinari, il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano:

- ☞ installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- ☞ utilizzate correttamente;
- ☞ oggetto di idonea manutenzione;
- ☞ disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori o per le altre persone.

3. L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO



I datori di lavoro devono istruire ed informare i lavoratori (art. 37) in modo comprensibile su:

- ☞ condizioni di impiego, anche sulla base delle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature da lavoro;
- ☞ le situazioni anomale prevedibili;
- ☞ i rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro;
- ☞ le attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se i lavoratori non le utilizzano direttamente, nonché sul cambiamento di tali attrezzature.

A ciò corrisponde un obbligo del lavoratore di sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento e di utilizzare le attrezzature in conformità all'addestramento e alla formazione ricevuta.

Capitolo 6

Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)



1. LA DEFINIZIONE

Viene definito come DPI, dall'art. 40 del D.Lgs 626/94, "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio destinato a tale scopo".

Sono esclusi dalla disciplina dei DPI:

- ☞ gli strumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- ☞ le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
- ☞ le attrezzature DPI proprie dei mezzi di trasporto stradale;
- ☞ i materiali sportivi;
- ☞ gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE



I DPI devono essere impiegati quando i rischi con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva, con misure metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro:

- ☞ non possano essere evitati;
ovvero
- ☞ non possano essere sufficientemente ridotti.

3. I REQUISITI



All'articolo 42 si stabilisce che i DPI devono:

- ☞ essere conformi al decreto legislativo 475/92, concernente le caratteristiche il collaudo e la certificazione dei DPI;
- ☞ essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- ☞ essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- ☞ tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- ☞ poter essere flessibili per l'utilizzatore secondo le necessità;

- ☞ se ne vengono utilizzati più di uno in contemporanea, essere compatibili tra loro e mantenere l'efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

4. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



Gli obblighi del datore di lavoro sono:

- 📖 l'analisi e la valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi;
- 📖 la scelta dei DPI appropriati al tipo di lavorazione con riferimento anche agli allegati III, IV, e V;
- 📖 l'aggiornamento del DPI, alla variazione significativa degli elementi della valutazione;
- 📖 individuare le condizioni d'uso;
- 📖 fornire DPI conformi ai requisiti dell'art. 42 e dell'art. 45 c. 2 del D.Lgs 626/94;
- 📖 verificare le condizioni d'igiene dei DPI, assicurarne il mantenimento e la sostituzione, se è il caso;
- 📖 controllare il corretto uso dei mezzi di protezione;
- 📖 informare i lavoratori sui rischi;
- 📖 rendere disponibili informazioni adeguate su ogni DPI ;
- 📖 fornire formazione adeguata ed addestramento, se necessario per i lavoratori.

Il passo successivo, per il datore di lavoro, è quello di fornire ai lavoratori dispositivi idonei in base alla valutazione del rischio "residuo e non evitabile".

Per quanto attiene la gestione e la conservazione dei DPI il datore di lavoro deve osservare un'altra serie di obblighi, quali:

- ☞ mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni di igiene mediante la manutenzione e le ripartizioni e le sostituzioni necessarie;
- ☞ destinare i DPI ad uso personale;
- ☞ nel caso in cui le circostanze richiedano un uso promiscuo dei DPI, prendere le adeguate misure affinché tale uso non ponga problemi igienico-sanitari ai vari utilizzatori;
- ☞ garantire che i DPI siano utilizzati solo per i casi previsti.

5. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO



Nell'ambito della formazione, informazione ed addestramento, il datore di lavoro deve:

- ☞ fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore;
 - ☞ rendere disponibili in azienda informazioni adeguate sui DPI ;
- ☞ assicurare una formazione adeguata del lavoratore e, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI .

6. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI



L'articolo 44, comma 2 del D.Lgs 626/94, richiede l'obbligo per i lavoratori di utilizzare i DPI messi a loro disposizione in modo conforme all'informazione ed alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

Il lavoratori hanno, inoltre, l'obbligo di sottoporsi al programma di formazione ed addestramento, organizzato dal datore di lavoro, nei casi ritenuti necessari.

Capitolo 7

Movimentazione manuale dei carichi

1. LA DEFINIZIONE ED IL CAMPO DI APPLICAZIONE








Il titolo V della legge 626/94 viene applicato alle *“attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l'altro, di lesione dorso lombari per i lavoratori, durante il lavoro”* (comma 1, art. 47).

Per attività s'intendono:

“le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino tra l'altro lesioni dorso lombari” (art. 47 comma 2 lett. a).

L'allegato VI individua, pertanto, le condizioni ergonomiche sfavorevoli, in presenza delle quali si può verificare un rischio lombare.

Per individuare queste situazioni, si deve far riferimento a:




-  caratteristiche del carico;
-  sforzo fisico richiesto;
-  caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
-  esigenze connesse all'attività;
-  fattori individuali di rischio.

2. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



L'articolo 48 pone in un ordine gerarchico gli obblighi del datore di lavoro. Egli deve evitare, in primo luogo, la necessità della movimentazione manuale dei carichi.

Solo qualora ciò non sia possibile il datore di lavoro deve:

-  adottare le misure organizzative conseguenti;
-  ricorrere ai mezzi appropriati;
-  fornire ausili meccanici utili a ridurre il rischio;

- ☞ organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale dei carichi sia il più possibile sicura e sana.

Al fine di garantire quest'ultima situazione il datore di lavoro deve:

- 📖 valutare le condizioni di sicurezza e di salute con riferimento particolare alle caratteristiche del carico in base all'Allegato VI del D.Lgs 626/94;
- 📖 adottare le misure atte ad evitare o ridurre i rischi di lesione dorso lombari, in particolare tenendo conto:
 - ☞ dei fattori individuali di rischio;
 - ☞ delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
 - ☞ delle esigenze delle attività, in base all'allegato VI del D.Lgs 626/94.


3. L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE



Il datore di lavoro deve fornire un'adeguata informazione e formazione su:

- ☞ l'entità dei carichi;
 - ☞ le caratteristiche dei carichi;
 - ☞ la movimentazione corretta dei carichi;
- ☞ i rischi che i lavoratori corrono se queste attività di movimentazione manuale dei carichi non vengono eseguite in maniera idonea.

4. LA SORVEGLIANZA SANITARIA



La collaborazione del medico competente è rivolta a stabilire, con visite mediche, la idoneità fisica dei lavoratori a svolgere i compiti concernenti la movimentazione manuale dei carichi.

Il medico competente deve tenere conto del sesso, della salute e dei fattori individuali dei lavoratori, stabiliti dall'allegato VI del D.Lgs 626/94.

Capitolo 8

Uso di attrezzature munite di videoterminale



1. DEFINIZIONE

L'art. 51 del D.Lgs 626/94, al comma 1, lettera a), stabilisce che il videoterminale è uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedimento di visualizzazione adottato.

La lettera b) definisce il posto di lavoro come costituito dall'insieme di:

- ☞ attrezzature munite di videoterminale, con qualsiasi sistema di immissione dati;
- ☞ software per l'interfaccia uomo-macchina;
- ☞ gli accessori opzionali;
- ☞ apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante;
- ☞ supporto per documenti;
- ☞ sedie;
- ☞ piano di lavoro;
- ☞ ambiente di lavoro immediatamente circostante.

La lettera c) definisce lavoratore come colui che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini sistematicamente ed abitualmente, per 20 ore settimanali.

2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE



Le norme del Titolo V del D.Lgs 626/94 si applicano alle attività lavorative che necessitano, per essere svolte, dell'uso di attrezzature munite di videotermini.

Vengono esclusi dal campo di applicazione, pur se utilizzano i videotermini, i lavoratori addetti:

- ☞ ai posti di guida di veicoli o macchine;
- ☞ ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- ☞ ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- ☞ ai sistemi denominati portatili, ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;

- ☞ alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto dell'attrezzatura;
- ☞ alle macchine di video scrittura, senza schermo separato.

3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



L'art. 52 del D.Lgs 626/94 stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ☞ ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ☞ ai problemi relativi alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- ☞ alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Effettuata la valutazione dei rischi, il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare agli stessi.

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO



L'art. 53 D.Lgs 626/94 prevede che il datore di lavoro, nel momento in cui assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso di VDT, eviti il più possibile la monotonia e la ripetitività.

5. SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO



Le interruzioni mediante pause o cambio di attività cui ha diritto il lavoratore, che svolge la sua attività per almeno quattro ore consecutive, devono essere stabilite in sede di contrattazione collettiva.

Qualora manchino disposizioni contrattuali al riguardo, la legge richiede che sia garantita una pausa ogni due ore di applicazione continuativa al VDT.

Non vengono considerate come pause, o cumulate ai fini della pausa, i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico.

6. LA SORVEGLIANZA SANITARIA



L'art. 55 D.Lgs 626/94 prescrive che i lavoratori, prima di essere preposti all'uso di videoterminali, devono essere sottoposti a visita medica per evidenziare eventuali malformazioni, oltre che ad un esame degli occhi e della vista.

Gli esami sopra menzionati devono essere effettuati dal medico competente che, se ne rileva la necessità, sottopone il lavoratore a visite specialistiche.

In base all'esito della visita, i lavoratori vengono divisi in idonei (con o senza prescrizione) e non idonei.




La visita viene ripetuta con periodicità biennale, per i lavoratori che sono stati ritenuti idonei con prescrizione e per quei lavoratori che hanno un'età superiore ai 45 anni.

A richiesta del lavoratore, il controllo oftalmologico viene ripetuto, senza alcuna periodicità prestabilita, ogniqualvolta lo stesso sospetti un'alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

7. L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE



Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, così come definiti dall'art. 51 D.Lgs 626/94, le informazioni e la formazione relativamente alle:

-  misure applicabili al posto di lavoro;
-  modalità di svolgimento;
-  protezioni degli occhi e della vista.

8. LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE



Il titolo VI D.Lgs 626/94 è l'unico che prevede una informazione preventiva dei lavoratori e del rappresentante per la sicurezza, sui cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro.

Capitolo 9

Protezione da agenti cancerogeni





1. DEFINIZIONE



Deve intendersi per





agente cancerogeno:

-  una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del Decreto 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;
-  un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2, in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3/2/97, n. 52 e 16/7/98, n. 285;
-  una sostanza od un preparato o un processo indicato nell'allegato VIII D.Lgs 626/94;
-  una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII D.Lgs 626/94.




agente mutageno:

-  una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni;
-  un preparato di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285.



valore limite, se non altrimenti specificato:

-  il limite della concentrazione media ponderata in funzione di:
 - il tempo;
 - un agente cancerogeno o mutageno nell'area, rilevabile nella zona di respirazione del lavoratore, in relazione al periodo di riferimento determinato e stabilito nell'allegato VIII bis D.Lgs 626/94;

2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE



L'art. 60 D.Lgs 626/94 estende il campo di applicazione delle disposizioni in oggetto a tutte le attività nelle quali il lavoratore è o può essere esposto ad agenti cancerogeni o mutageni, a causa della sua attività lavorativa.

3. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



L'art. 62 D.Lgs 626/94 prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'uso dell'agente cancerogeno, in particolare cercando di sostituirlo, se tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento meno nocivi o non nocivi.

Qualora non sia possibile l'ipotesi di cui sopra, il datore di lavoro ricorre ad un sistema chiuso e, se anche questa soluzione non è tecnicamente fattibile, provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori venga ridotto al valore tecnicamente possibile.

E' inoltre richiesto al datore di lavoro che, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 62 D.Lgs 626/94, effettui una valutazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e riporti i risultati ottenuti nel documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dell'esposizione deve riguardare:

- ☞ le caratteristiche delle lavorazioni, la loro durata e frequenza;
- ☞ i quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati;
- ☞ la loro concentrazione;
- ☞ la capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento.

I risultati della valutazione dell'esposizione vengono anch'essi riportati nel documento di valutazione indicando specificatamente:

- ☞ le attività lavorative che comportano presenza di sostanze o preparati cancerogeni;
- ☞ i processi industriali di cui all'allegato VIII D.Lgs 626/94 con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati gli agenti cancerogeni;

- ☞ i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti od utilizzati, ovvero presenti come impurità o sotto prodotti;
- ☞ il numero dei lavoratori esposti anche se potenzialmente agli agenti cancerogeni;
- ☞ l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
- ☞ le misure preventive e protettive applicate al tipo dei dispositivi di protezione individuali utilizzati;
- ☞ le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

Rientrano, inoltre, tra i compiti del datore di lavoro (ex art. 64 D.Lgs 626/94, concernente le misure tecniche organizzative e procedurali):

- ☞ l'utilizzo dei minimi quantitativi necessari di materiale cancerogeno;
- ☞ la limitazione al minimo dei lavoratori interessati;
- ☞ la non emissione in aria di agenti cancerogeni o la loro captazione tramite aspirazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione;
- ☞ la verifica, tramite misure, dell'efficacia delle misure preventive realizzate al fine di individuare precocemente quelle esposizioni anomale determinate da eventi non prevedibili o incidentali;
- ☞ la pulizia sistematica e regolare dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- ☞ le procedure per le emergenze che possono comportare elevate esposizioni;
- ☞ la conservazione ed il trasporto in sicurezza degli agenti cancerogeni;
- ☞ la raccolta e l'immagazzinamento in condizioni di sicurezza, utilizzando contenitori ermetici ed etichettati, degli scarti e dei residui di lavorazione per lo smaltimento;
- ☞ la tutela, previo parere del medico competente, di quei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni con alto tasso di rischio.

L'art. 65 D.Lgs 626/94, concernente le misure igieniche, stabilisce che il datore di lavoro dovrà assicurarsi che:

- 📖 i lavoratori dispongano di idonei servizi igienici ed indumenti protettivi, che devono essere tenuti separati da quelli civili;
- 📖 i dispositivi di protezione individuali siano conservati in luoghi appositi e controllati e puliti, dopo ogni utilizzazione;
- 📖 sia assicurato il divieto di fumare, mangiare e bere nelle zone di lavoro delimitate.

Qualora si verificano eventi non prevedibili il datore di lavoro, dopo aver informato i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, adotterà le idonee misure e provvederà a decontaminare l'area seguendo lo specifico piano, previsto dall'art. 67 D.Lgs 626/94.

Nel caso di lavorazioni particolari, come le manutenzioni, per le quali sono prevedibili rilevanti esposizioni per i lavoratori, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, deve prioritariamente isolare le aree operative ed identificarle con appositi contrassegni, limitando tra l'altro l'accesso solo ai lavoratori impiegati. Secondariamente, il datore di lavoro fornirà ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale, così come richiesto dalla norma.



4 LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

L'art. 65 D.Lgs 626/94 stabilisce gli obblighi di formazione e d'informazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori nell'ambito della prevenzione da agenti cancerogeni.

I lavoratori dovranno essere messi in grado di conoscere:

- 📖 quali siano gli agenti cancerogeni presenti e dove essi siano collocati;
- 📖 i rischi per la salute correlati ai loro compiti;
- 📖 i rischi supplementari dovuti al fumo;
- 📖 le precauzioni per evitare l'esposizione;
- 📖 le misure igieniche da osservare;
- 📖 le necessità d'uso e l'impiego corretto degli indumenti da lavoro protettivi e dei dispositivi individuali di protezione;
- 📖 come prevenire gli incendi e come comportarsi nel caso in cui scoppino incendi, affinché si riducano al minimo le conseguenze.

5. LA SORVEGLIANZA SANITARIA



I lavoratori, per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute, devono essere obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza sanitaria.

E' compito del datore di lavoro adottare le misure preventive particolari, per singoli lavoratori, in relazione al parere presentato dal medico competente.

Tra le misure viene compreso l'allontanamento del lavoratore, secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto legislativo 277/91.

E' altresì compito del medico competente di informare il datore di lavoro sull'esistenza di un'anomalia imputabile all'esposizione dei lavoratori ad uno stesso agente cancerogeno.

Dopo aver ricevuto l'informazione da parte del medico competente il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio nuova, ex articolo 63 D.Lgs 626/94, ed ove sia tecnicamente possibile, una misurazione delle concentrazioni dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Inoltre, il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria.

L'art. 70 D.Lgs 626/94 prevede l'obbligo dell'istituzione e della tenuta del registro degli esposti a rischio degli agenti cancerogeni.


Capitolo 10




Protezione da agenti biologici


1. DEFINIZIONE




L'articolo 74 definisce:

 agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano che può provocare:

-  infezioni;
-  allergie;
-  intossicazioni.


 microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

 coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE






Il campo di applicazione è definito dall'art. 73 D.Lgs 626/94, che stabilisce che le norme si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali si rinviene un rischio di esposizione ad agenti biologici



3. LA CLASSIFICAZIONE DI AGENTE BIOLOGICO

Gli agenti biologici vengono classificati, in base ai rischi di infezione, in 4 categorie:

-  agente biologico del gruppo 1, un agente che ha poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
-  agente biologico del gruppo 2, un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori ed è poco probabile che si propaghi nella comunità.
-  agente biologico del gruppo 3, l'agente che, oltre a poter causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori, può propagarsi nella comunità.

Sono di norma disponibili misure profilattiche o terapeutiche per questo tipo di agenti.

- ☞ agente biologico del gruppo 4: agente che provoca gravi malattie e costituisce un serio rischio per i lavoratori, oltre a presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità.

Nel caso in cui quest'ultimo agente si propaghi non esistono efficaci misure terapeutiche e profilattiche.

4. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



L'articolo 76 D.Lgs 626/94 prescrive che sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni dall'inizio dell'attività:

- 📖 i datori di lavoro che intendono esercitare attività che comportano l'uso degli agenti biologici del gruppo 2 o 3;
- 📖 i datori di lavoro autorizzati per attività che comportano l'utilizzo di agenti del gr.4;
- 📖 i laboratori diagnostici, anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

La comunicazione deve contenere oltre al nome, l'indirizzo dell'azienda e del suo titolare, anche il documento di valutazione dei rischi o, in sostituzione di quest'ultimo, la documentazione prevista dal D.Lgs 91/93, se si tratta di organismi geneticamente modificati del gruppo II.

La comunicazione è ripetuta nel caso in cui si abbia una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro ed in ogni caso trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata ed ogni qualvolta un agente viene classificato dal datore di lavoro, in via provvisoria.





L'art. 77 D.Lgs 626/94 prescrive l'obbligo di autorizzazione per i datori di lavoro che intendono utilizzare un agente biologico del gruppo 4.

Nella valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:



- ☞ della classificazione degli agenti biologici, quale risultante dall'allegato XI D.Lgs 626/94 o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro;
- ☞ dell'informazione delle malattie che possono essere contratte;
- ☞ dei potenziali effetti allergici o tossici;
- ☞ della conoscenza della patologia della quale è affetto un lavoratore, relativa all'attività lavorativa svolta;
- ☞ delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- ☞ del sinergismo dei diversi agenti biologici utilizzati;
- ☞ delle fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- ☞ del numero dei lavoratori addetti alle fasi sopra esposte;
- ☞ della generalità del responsabile del SPP;
- ☞ dei metodi e delle procedure lavorative adottate, nonché delle misure preventive e protettive applicate;
- ☞ del programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4.

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, e qualora abbia rilevato la presenza di rischi per il lavoratore, il datore di lavoro deve applicare le misure tecniche, organizzative e procedurali ex art. 79 D.Lgs 626/94, per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. In sintesi deve:


- 📖 evitare l'utilizzo di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lo consente;
- 📖 limitare il numero dei lavoratori esposti;
- 📖 progettare adeguatamente i processi lavorativi;
- 📖 adottare misure di protezione collettive od individuali;
- 📖 adottare misure igieniche per prevenire la propagazione accidentale fuori dal luogo di lavoro;
- 📖 segnalare l'esistenza di un rischio biologico;
- 📖 elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare, e trattare campioni di origine umana o animale;

-  definire procedure di emergenza in caso di incidenti;
-  verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
-  predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento dei rifiuti in condizioni di sicurezza;
-  predisporre procedure per manipolare e trasportare sicuramente gli agenti biologici all'interno del posto di lavoro.

Di rilievo, tra le misure igieniche che il datore di lavoro deve garantire, si segnala:





-  la separazione degli indumenti protettivi da quelli civili;
-  la disinfezione degli indumenti di lavoro o protettivi che possono essere contaminati;

L'articolo 81 D.Lgs 626/94, in relazione ai rischi da agente biologico che possono verificarsi nelle strutture sanitarie e veterinarie in conseguenza della attività svolta, stabilisce norme particolari a cui si rimanda.



5. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

I contenuti rilevanti della formazione e informazione, oltre alla conoscenza dei rischi, sono:

-  le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
-  le misure igieniche da osservare;
-  funzioni degli indumenti protettivi di lavoro dei DPI ;
-  il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze degli stessi.

Le informazioni e le formazioni devono essere fornite ai lavoratori prima di essere adibiti alle attività e ripetute ogni 5 anni ed ogni qualvolta ci siano cambiamenti rilevanti che influiscono sulla natura ed il grado dei rischi.

6. LA SORVEGLIANZA SANITARIA



L'art. 86 D.Lgs 626/94 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti a rischio di agenti biologici.

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta le misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione.

Viene inoltre previsto l'obbligo di istituire un registro dei lavoratori addetti all'uso di agenti del gruppo 3 e 4.

Capitolo 11

Protezione da agenti chimici

1. DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE



L'art. 60-bis del D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 25 estende il campo di applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza a tutte le attività lavorative che comportano la presenza e l'uso di agenti chimici.

Vengono definiti agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli allo stato naturale od ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa.

Gli agenti chimici pericolosi sono quelli individuati dal D.Lgs. 52/97, dal D.Lgs 285/98 e quelli che, pur non essendo classificati come pericolosi ai sensi dei decreti sopra menzionati, possono comunque comportare un rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

2. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



Il datore di lavoro deve:

- ☞ determinare preventivamente, nella valutazione dei rischi, la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed il rischio ad essi connesso per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- ☞ evitare i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, in particolare progettando ed organizzando dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro, utilizzando attrezzature idonee per il lavoro specifico, effettuando opere di manutenzione adeguate, riducendo al minimo i lavoratori esposti ad agente chimico, adottando misure igieniche adeguate, riducendo al minimo in funzione delle necessità lavorative le quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro, implementando metodi di lavoro appropriati per la manipolazione ed il trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, nonché dei rifiuti che contengono detti agenti.

Tali misure sono sufficienti qualora il datore di lavoro abbia rilevato un rischio moderato per la salute e la sicurezza del lavoratore, mentre in caso contrario lo stesso deve applicare specifiche misure tecniche ed organizzative di protezione e prevenzione sia collettive che individuali, in relazione al maggiore rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

3. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE



I lavoratori devono, a cura del datore di lavoro:

- ☞ Accedere ai dati rinvenuti dalla valutazione dei rischi e da ogni variazione degli stessi;
- ☞ Ricevere informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro e sulle loro caratteristiche;
- ☞ Ricevere formazione e informazione sulle precauzioni da assumere per la protezione individuale sul luogo di lavoro;
- ☞ Poter accedere ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi nn. 52/97 e 285/98.

Le informazioni devono essere adeguate alla valutazione del rischio, nonché aggiornate al fine di poter tenere conto del cambiamento di circostanze.

4. LA SORVEGLIANZA SANITARIA



I lavoratori che sono esposti agli agenti chimici che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Quest'ultima deve essere effettuata:

- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
- periodicamente, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- all'atto di cessazione del rapporto di lavoro.

E' obbligatorio il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un limite biologico. Di tali risultati è informato il lavoratore interessato. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. In base alle risultanze degli esami clinici e biologici, il datore di lavoro adotta le misure preventive conseguenti.

Nel caso in cui si accerti l'esistenza del superamento di un valore limite biologico o di effetti pregiudizievoli per la salute di un lavoratore od un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, il medico competente informa il datore di lavoro e il lavoratore interessato.

Il datore di lavoro, in tal caso, deve prendere adeguate misure per eliminare o ridurre i rischi, nonché sottoporre a revisione la valutazione dei rischi.

Il medico competente, inoltre, per ciascun lavoratore esposto agli agenti chimici pericolosi per la salute e sottoposto a sorveglianza sanitaria tiene una cartella sanitaria e di rischio e la aggiorna. La stessa è custodita presso l'azienda.

Capitolo 12

*Le altre figure professionali previste dal D.Lgs
626/94*

1. IL LAVORATORE



Il D.Lgs 626/94 apporta profonde innovazioni anche ai diritti ed agli obblighi dei lavoratori.

Per la definizione di lavoratore si rimanda alla parte I.

1.1 I diritti dei lavoratori

Gli ampi diritti dei lavoratori sono, sinteticamente, qui di seguito riportati:



- ☞ verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ☞ lasciare il posto di lavoro nei casi di pericolo grave ed immediato;
- ☞ ricevere informazioni e formazioni adeguate;
- ☞ prendere iniziative per evitare un pericolo grave ed immediato;
- ☞ richiedere visite ed accertamenti medici.



1.2 I doveri dei lavoratori

Di contro a tali doveri, vengono stabiliti gli obblighi dei lavoratori:

- ☞ prendersi cura della propria salute e sicurezza, conformemente alle istruzioni e formazioni che gli vengono fornite dal datore di lavoro;
- ☞ collaborare con il datore di lavoro per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla legge;
- ☞ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- ☞ sottoporsi a programmi di formazione ed addestramento;
- ☞ utilizzare in modo appropriato le apparecchiature e gli utensili.

2. IL MEDICO COMPETENTE



L'articolo 16, comma 2, del D.Lgs 626/94 prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, che viene ad assumere un ruolo di rilievo all'interno del sistema di prevenzione dei rischi e si carica di nuove responsabilità.

Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:

- ☞ dipendente di struttura esterna pubblica o privata;
- ☞ libero professionista;
- ☞ dipendente dal datore di lavoro.

2.1 I compiti professionali



Questo primo gruppo di compiti si sostanzia nel:

- ☞ fornire pareri al datore di lavoro, affinché questo attui misure idonee per la salvaguardia della salute del lavoratore;
- ☞ istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio;
- ☞ effettuare gli accertamenti sanitari obbligatori e relativi giudizi di idoneità.

2.2 I compiti collaborativi



Questo secondo gruppo di compiti si sostanzia nel:

- ☞ collaborare con il datore di lavoro, affinché vengano predisposte adeguate misure per predisporre misure di tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore;
- ☞ visitare, congiuntamente al responsabile della sicurezza, gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- ☞ effettuare, insieme al datore ed al rappresentante per la sicurezza, la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento;
- ☞ collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso, con il datore di lavoro.

2.3 I compiti informativi



Quest'ultimo gruppo di compiti del medico competente è così individuato:

- ☞ collaborare all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;

- ☞ informare, obbligatoriamente, i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sul significato degli accertamenti, il risultato degli stessi ed infine sul giudizio di idoneità parziale, temporanea e totale;
- ☞ informare i lavoratori sullo scopo e le finalità del servizio di sorveglianza sanitaria;
- ☞ informare della necessità di sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
- ☞ fornire il risultati degli accertamenti e relative copie di documentazione sanitaria, su richiesta agli interessati;
- ☞ comunicare ai lavoratori, per conto del datore di lavoro, le annotazioni del registro degli agenti cancerogeni e degli agenti biologici.

3. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Nel momento in cui il datore di lavoro sceglie il RPP, deve assicurarsi che quest'ultimo abbia capacità ed attitudini adeguate.

Il datore di lavoro, quindi, procede a comunicare il nominativo del responsabile unitamente alla dichiarazione contenente i compiti svolti, il periodo in cui tali compiti sono svolti, il curriculum professionale dello stesso.

L'art. 9 attribuisce al RPP i compiti concernenti la direzione del SPP, mentre in altri articoli vengono individuati i seguenti compiti:

- ☞ collaborare alla valutazione dei rischi;
- ☞ partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza e prevenzione;
- ☞ visitare i locali unitamente al medico competente;
- ☞ collaborare con il medico competente.

Questo fondamentale ruolo può essere svolto, purché abbia le capacità e le adeguate attitudini:

- ☞ dal datore di lavoro direttamente;
- ☞ da un dipendente designato dal datore di lavoro;
- ☞ da una persona esterna all'azienda (qualora nessun dipendente abbia le capacità e le attitudini adeguate).

4. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA






Altra figura introdotta dal D.Lgs 626/96 è quella del RLS.

L'art. 18 indica numero e modalità di elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza.

Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende od unità produttive.

Nelle aziende fino a 15 dipendenti sono previste: l'elezione diretta da parte dei lavoratori e l'individuazione per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto.

Le attribuzioni del RLS possono essere unificate in tre gruppi di diritti:

-  diritti di consultazione;
-  diritti di informazione e formazione;
-  diritti di iniziativa, tutele e mezzi.

Capitolo 13

L'apparato sanzionatorio

IL PROFILO SANZIONATORIO DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEL LAVORATORE:

A) VALUTAZIONE DEI RISCHI

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore Di lavoro	Stendere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.	Art. 4 comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni ad 8 milioni
Datore Di lavoro	Designare il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione interno od esterno all'azienda secondo le regole indicate all'art. 8	Art. 4, comma 4 lett. a)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Datore Di lavoro	Avvalersi della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nel caso in cui sia richiesta la sorveglianza sanitaria.	Art. 4, comma 6	Arresto da 3 a sei mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Datore Di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti dei processi produttivi, rilevanti ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro; - fornire gli idonei e necessari dispositivi di protezione individuale, consultato il RSPP; - Prendere le misure necessarie affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone pericolose ed ad alto rischio; - adottare misure per controllare le situazioni a rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro in modo celere e sicuro in caso di pericolo; - astenersi dall'imporre la ripresa della attività lavorativa nel caso in cui persiste un pericolo grave ed immediato; - prendere provvedimenti affinché l'ambiente esterno non sia oggetto di deterioramento; - adottare le misure preventive per l'evacuazione in caso di incendi e la prevenzione degli stessi. 	Art. 4 comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni

Datore di lavoro e dirigente	Effettuare nuovamente la valutazione dei rischi (ed il documento) in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza.	Art. 4 comma 7	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Designare gli addetti del servizio di prevenzione e protezione secondo le regole di cui all'art.8 ed il medico competente nei casi previsti dall'art. 16	Art. 4 c. 4 lett. b) e c)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> - Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; - Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso di protezione dei mezzi collettivi ed individuali messi a loro disposizione; - Richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - far verificare ai lavoratori tramite il rappresentante per la sicurezza l'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione; - consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e) 	Art. 4 comma 5 lett. c), f), g), i), m), P)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Il datore di lavoro e dirigente	Tenere un registro conforme alle norme di legge dove vengono annotati gli infortuni che hanno comportato l'assenza del lavoratore per almeno un giorno.	Art. 4 commi 5 lettera o)	Sanzione amministrativa da un milione a sei milioni di lire
Il datore di lavoro	Nelle aziende che occupano fino a 10 addetti autocertificare per iscritto la valutazione dei rischi e gli obblighi ad essa collegati.	Art. 4 comma 11 primo periodo	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni

B) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI :

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro e dirigente	Fornire formazione ai lavoratori, in occasione: <ul style="list-style-type: none">- dell'assunzione- del trasferimento o del cambiamento di mansioni;- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;- dell'insorgenza di nuovi rischi e dell'evoluzione degli stessi; Fornire, un'adeguata formazione: <ul style="list-style-type: none">- al rappresentante per la sicurezza;- ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione	Art. 22 comma da 1 a 5	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Fornire adeguate informazioni, ex art. 21	Art. 21	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni

C) LUOGHI DI LAVORO

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro e Dirigente	rispettare le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro specificati nell'allegato II; strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap.	Art. 3 commi 3,4,5 e 6	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni.
Datore di lavoro e Dirigente	Garantire un livello di sicurezza adeguata.	Art. 31 commi 3 e 4	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.
Datore di lavoro e Dirigente	Garantire: che siano sgombre sia le uscite che le uscite di emergenza; che i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi, vengono sottoposti a regolare pulizia e manutenzione e controllo del loro funzionamento.	Art. 32	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni.

D) USO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro e dirigente	<p>mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee a garantire la sicurezza e la salute dello stesso;</p> <p>attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio connesso all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori ed impedire che le attrezzature siano utilizzate per operazioni non adatte;</p> <p>garantire, con necessarie misure, che le attrezzature siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installate in conformità delle istruzioni del fabbricante; - utilizzate correttamente; - disposte in maniera tale da ridurre od eliminare i rischi; 	Art. 35 commi 1,2,4 e 5	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> - formare adeguatamente il lavoratore sull'uso di attrezzature; - Fornire informazioni particolari sull'uso delle attrezzature da lavoro. 	Art.38	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Far sì che ogni lavoratore disponga di adeguate informazioni, ex art.37.	Art.37	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Lavoratore	Seguire i programmi di addestramento e di formazione.	Art. 39	Arresto fino ad un mese o ammenda da Lire quattordicimila a un milione e duecentomila

E) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro e Dirigente	Impiegare i Dpi solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione	Art. 41	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Fornire dei DPI che devono essere: <ul style="list-style-type: none"> - Adeguati ai rischi da prevenire; - Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; - Adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; - Utilizzati secondo le necessità del lavoratore; - Destinati ad un uso personale; - Utilizzati da chi abbia ricevuto un'adeguata formazione ed informazione, addestramento sull'uso delle stesse. 	Art. 43 commi 3,4 lett. a), b), d) e g) e 5	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Lavoratore	Sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento ed utilizzare i DPI, in modo idoneo.	Art. 44	Arresto fino ad un mese o ammenda da lire quattordicimila a lire un milione e duecentomila

F) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro e dirigente	<p>Adottare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare utilizzare le attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi; - (nel caso in cui non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi) le misure necessarie affinché siano ridotti al minimo i rischi; - le misure organizzative affinché la movimentazione manuale dei carichi sia più sana e sicura possibile. <p>Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori a rischio di lesioni dorso- lombari.</p> <p>Fornire una informazione adeguata sul:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) peso del carico; b) il centro di gravità od il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) i rischi che i lavoratori corrono se non eseguono un corretta movimentazione dei carichi, secondo le linee direttrici dell'allegato VI. 	Art. 48 e 49 comma 2	L'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	<p>Fornire informazioni ai lavoratori in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il peso del carico; • Il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto dell'imballaggio abbia una collocazione eccentrica; • La movimentazione dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto dell'allegato VI 	Art. 49 Comma 1	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni

G) USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro e dirigente	Adottare misure appropriate per ovviare ai rischi, nell'uso di attrezzature munite di videoterminali	Art. 52 comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Garantire che il lavoratore, qualora svolga la sua attività per 4 ore consecutive, abbia interruzioni da pausa o da cambiamento di attività	Art. 54	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Sottoporre a controlli specifici i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali periodicamente ed ogni volta che il lavoratore lo richiede, su parere favorevole del medico competente.	Art. 55	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> - Informare ed istruire sull'utilizzo dei videoterminali in modo adeguato ed in modo che garantisca la protezione degli occhi; - Garantire che i posti di lavoro comportanti l'uso di videoterminali siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII. 	Art. 56 comma 2 art. 58	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Fornire informazioni sulle: <ul style="list-style-type: none"> - Misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dell'art.52; - Modalità di svolgimento dell'attività; - la protezione degli occhi e della vista 	Art. 56 comma 1	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Informare preventivamente i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'ambito dell'organizzazione del lavoro per quelle attività che necessitano di attrezzature munite di videoterminali.	Art. 57	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni

H) PROTEZIONE DA AGENTE CANCEROGENO MUATAGENO

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro	Riportare la valutazione delle esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni nel documento di valutazione dei rischi	Art. 63, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Datore di lavoro	Indicare, nel Doc. di valutazione dei rischi: <ul style="list-style-type: none"> - le attività che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni mutageni o di processi industriali di cui all'Allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; - la quantità di sostanze o preparati cancerogeni utilizzati o prodotti; - il grado di esposizione ed il numero di lavoratori esposti; - le misure preventive e protettive applicate ed il tipo di DPI utilizzati; - indagini svolte per cercare di sostituire gli agenti mutageni e cancerogeni nel processo produttivo 	Art. 63, comma 4	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni ad 8 milioni
Datore di lavoro	Effettuare nuovamente la valutazione dei rischi per l'esposizione ad agenti mutageni o cancerogeni, passati tre anni dall'ultima valutazione e in caso di modifiche del processo produttivo significative per la sicurezza e la salute sul lavoro	Art. 63, comma 5	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni ad 8 milioni
Datore di lavoro	Effettuare una nuova valutazione del rischio se il medico competente lo abbia informato su l'esistenza di un'anomalia imputabile all'esposizione in modo analogo dei lavoratori ad uno stesso agente	Art. 69, comma 5, lett. a)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni ad 8 milioni
Datore di lavoro e Dirigente	Evitare l'utilizzo di agenti cancerogeni e, se tecnicamente impossibile: ridurre al minimo i rischi derivanti dall'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni con una esposizione ridotta al minimo per i lavoratori	Art. 62	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e Dirigente	Adottare le misure preventive per le situazioni lavorative derivanti dall'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni dopo aver effettuato la valutazione dei rischi	Art. 63 comma 3	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni

Datore di lavoro e Dirigente	Adottare misure tecniche organizzative e procedurali adeguate alla protezione da agenti mutageni e cancerogeni	Art. 64	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da tre a otto ml.
Datore di lavoro e Dirigente	Assicurare nell'ambito dell'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni servizi igienici appropriati ed adeguati	art. 65, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a lire 8 ml.
Datore di lavoro e Dirigente	Fornire una formazione ed informazione adeguata, per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi; b) le precauzioni da prendere per evitare i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze degli stessi.	Art. 66 Comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro, lavoratore dirigente e altri soggetti	Vietare di far assumere cibi o bevande o fumare nei luoghi dove c'è esposizione ad agente cancerogeno mutageno	Art. 65 comma 2	Sanzione amministrativa da cento mila a trecento mila lire
Datore di lavoro	Effettuare una nuova valutazione del rischio se il medico competente lo abbia informato su l'esistenza di un'anomalia imputabile all'esposizione in modo analogo dei lavoratori ad uno stesso agente	Art. 69, comma 5, lettera a)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni ad 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	- Adottare le misure necessarie per rimuovere la causa o l'evento, che hanno determinato incidenti non prevedibili nell'uso di agenti cancerogeni o mutageni; - Nel caso di incidenti non prevedibili far intervenire solo i lavoratori preposti e competenti con le adeguate attrezzature.	Art. 67 comma 1 e 2	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
Datore di lavoro e dirigente	Disporre che solo i lavoratori addetti e con strumenti speciali ad hoc, possano eseguire determinate operazioni, che prevedono	Art. 68	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni

	l'esposizione ad agenti mutageni e cancerogeni, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.		a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> - Adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base degli esami clinici e biologici effettuati, nell'ambito della prevenzione da agenti mutageni e cancerogeni, su parere del medico competente; - Adottare una misurazione della concentrazione dell'agente cancerogeno o mutageno nell'aria per verificare la efficacia delle misure adottate. 	Art. 69 commi 1,2 e 5 lett. b)	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
Lavoratore	In caso di esposizione non prevedibile abbandonare il luogo di lavoro e mettere gli indumenti protettivi negli appositi spazi messi a disposizione dal datore di lavoro	Art. 67 comma 2	15 giorni di arresto o ammenda da due a seicentomila
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • fornire ai lavoratori in base alle conoscenze informazioni specifiche per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e i rischi derivanti dall'esposizione agli stessi; • provvedere affinché gli impianti ed i contenitori comportanti l'utilizzo di agenti cancerogeni siano a norma di legge 	Art. 66 comma 1 e 4	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Comunicare tempestivamente all'organo di vigilanza l'esposizione anomala.	Art. 67 comma 3	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Nell'ambito dell'esposizione a rischi da agenti mutageni e cancerogeni per quei lavoratori che hanno evidenziato un rischio per la salute deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informare ai lavoratori interessati sulle relative annotazioni individuali nel registro apposito; - comunicare i dati rinvenuti dalle cartelle sanitarie all'Ispe 	Art. 70 commi 3,4,5,6 e 8	Sanzione amministrativa pecuniaria da un milione di lire a sei milioni di lire
Datore di lavoro e Dirigente	iscrivere in un registro i lavoratori per i quali è stato evidenziato un rischio per la salute dopo la valutazione dei rischi da agente cancerogeno o mutageno	Art. 70 Comma 1	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni

I) PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro	Effettuare una nuova valutazione dei rischi in caso di modifiche dell'attività lavorativa significative	Art. 78 comma 3	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da tre a 8 milioni
Datore di lavoro	Integrare il documento di valutazione dei rischi dai seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> - le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; - il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui al precedente punto; - le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; - i metodi e le procedure adottate, nonché le misure preventive ed applicative; - i metodi; - il programma di emergenza 	Art. 78, comma 5	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni ad 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Munirsi di autorizzazione del ministero della Sanità se intende utilizzare nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4	Art. 77 comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Applicare i principi di buona prassi microbiologica, ed adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive	Art. 78 comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> - Definire e provvedere affinché siano applicate le procedure che consentano di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e la comunità i rifiuti ed i materiali contaminati, in relazione ai risultati della valutazione dei rischi da agenti biologici; - Attuare le misure, indicate nell'Allegato XII, di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione 	Art. 81 comma 2 e 3	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni

Datore di lavoro e dirigente	Comunicare, almeno trenta giorni prima, l'utilizzo degli agenti biologici del gruppo 2, 3,4 ed inviare la comunicazione all'organo di vigilanza nel caso di mutamenti delle tecnica e della organizzazione	Art. 76 commi 1, 2, 3	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Munirsi prima dell'esercizio della propria attività, comportante l'uso di agenti biologici del gruppo 4, dell'autorizzazione del Ministero della Sanità.	Art. 77 comma 4	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Informare tempestivamente l'organo di vigilanza territorialmente competente nonché i lavoratori ed i rappresentanti per la sicurezza se si disperde nell'ambiente un agente biologico appartenente al gruppo 2,3,4	Art. 84 comma 2	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro	Deve informare il lavoratore sui rischi che corre circa l'utilizzo degli agenti biologici ed apporre cartelli ben visibili sulle misure da adottare in caso di incendi od incidenti	Art. 85 comma 1 e 4	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro	Iscrivere i lavoratori esposti agli agenti del gruppo o 4 in un apposito registro	Art. 87 comma 1 e 2	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare le misure di contenimento in conformità all'allegato XI, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici del gruppo 2,3 o 4; • Assicurare che l'uso di agenti biologici sia eseguito adottando idonee ed adeguate misure di contenimento. 	Art. 82	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Adottare misure, opportunamente scelte tra quelle indicate nell'allegato XIII tenendo anche conto dei criteri indicati nell'art.82 comma 2, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3,4 e nel caso in cui si utilizzino agenti biologici non ancora classificati.	Art. 83	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Assicurare un'adeguata formazione ed informazione su: <ul style="list-style-type: none"> - i rischi per la salute derivanti da agenti biologici utilizzati; - le precauzioni da prendere per evitare le esposizioni; 	Art. 85 comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni

	<ul style="list-style-type: none"> - le misure igieniche da osservare; - la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; - le procedure da seguire per la manipolazione degli agenti biologici del gruppo 4; - il modo di prevenire il verificarsi degli infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 		
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti a quelle attività, comportanti l'esposizione ad agenti biologici per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute; • Adottare misure protettive particolari, per quei lavoratori per i quali anche per motivi sanitari individuali si richiedono misure speciali 	Art. 86 comma 1 e 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Consegnare all'Ispe il registro, aggiornato, degli esposti agli eventi accidentali, secondo le norme di legge	Art. 87 commi 3,4	Sanzione amministrativa pecuniaria da un milione di lire a 6 milioni di lire
Lavoratore	Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto o al dirigente qualsiasi incidente od infortunio relativo all'uso di agenti biologici	Art.84 comma 3	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 14000 a 1 milione e 200000
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Informare il lavoratore sui rischi che corre circa l'utilizzo degli agenti biologici; - Apporre cartelli ben visibili sulle misure da adottare in caso di incendi od incidenti 	Art.85 comma 1 e 4	Arresto da 2 a 4 mesi od un'ammenda da 1 a 5 milioni

Datore di lavoro	Iscrivere i lavoratori che sono esposti agli agenti del gruppo 3 o 4 in un apposito registro, che deve essere aggiornato dal medico competente e consultabile dal rappresentante sulla sicurezza e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Art. 87 comma 1 e 2	Arresto da 2 a 4 mesi od un'ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro, lavoratore dirigente, e altri soggetti	Vietare di far assumere cibi o bevande o fumare nei luoghi dove c'è esposizione ad agente biologico	Art. 80 comma 2	Sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire a lire 300 mila

L) PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Soggetti obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Datore di lavoro e Dirigente	Riportare nella valutazione dei rischi: a) l'eventuale presenza di agenti chimici e i rischi che per la sicurezza e la salute dei lavoratori da tali agenti derivano; b) le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi; c) le misure specifiche per la prevenzione dei rischi, ove applicabili; d) le possibili esposizioni anche dopo l'adozione di specifiche misure tecniche di protezione; e) singolarmente i rischi da attività che prevedono l'esposizione a più agenti chimici; f) nel caso di nuova attività che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, la predisposizione delle adeguate misure di prevenzione e protezione prima dell'inizio della attività stessa; g) l'aggiornamento periodico in relazione a mutamenti significativi e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.	Art. 69 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7	Arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da 3 ad otto milioni di lire.
Datore di lavoro e Dirigente	Adottare specifiche misure di protezione e di prevenzione, nel caso si superi il rischio moderato ad esposizione del lavoratore ad agente chimico.	Art. 60 sexies	Arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da 3 ad otto milioni di lire
Datore di lavoro e Dirigente	Adottare le disposizioni in caso di incendio o di emergenze, che possono derivare dalla presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro	Art. 60 septies	Arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da 3 ad otto milioni di lire
Datore di lavoro e Dirigente	Divieto di impiego, lavorazione e produzione di agenti chimici pericolosi per le attività indicate nell'allegato VIII quinquies del D.lgs. n. 25/02. Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento in deroga al divieto precedente	Art. 60 novies commi 1, 3, 4, 5	Arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da 3 ad otto milioni di lire

	<p>delle attività indicate dal D.lgs n. 25/02.</p> <p>Nel caso in cui si producano agenti chimici utilizzati come intermedi, evitare l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi agenti possono essere rimossi solo per il controllo del processo e la manutenzione del sistema.</p>		
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Nel caso in cui un lavoratore od un gruppo di lavoratori abbiano evidenziato effetti pregiudizievoli per la salute a causa della esposizione ad uno stesso agente od in cui avvenga il superamento di un valore limite biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare la revisione della valutazione di rischi ; sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; tenere conto del parere del medico competente e prendere le necessarie misure; prendere le misure affinché sia effettuata una visita straordinaria per i lavoratori, testé citati. 	Art. 60 decies comma 7	Arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da 3 ad otto milioni di lire
Datore di lavoro e dirigente	<p>Garantire che i lavoratori ed i loro rappresentanti dispongano di:</p> <ul style="list-style-type: none"> dati rinvenuti dalla valutazione dei rischi ed ogni variazione degli stessi; informazioni degli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro e le loro caratteristiche; formazione e informazione sulle precauzione da prendere per proteggere loro stessi e gli altri sul luogo di lavoro; accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi nn. 52/97 e 285/98. 	Art. 60 octies commi 1,2,3	Arresto da 2 a 4 mesi e con un ammenda da lire un milione a lire 5 milioni

	<p>Assicurare che le informazioni siano: adequate al risultato della valutazione dei rischi; aggiornate in conseguenza del cambiamento di circostanze. Identificative dei contenitori e delle condutture di agenti chimici pericolosi non contrassegnati da segnali di sicurezza a norma del D.lgs. 493/96 Concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo i decreti legislativi nn. 52/97 e 285/98.</p>		
Datore di lavoro e dirigente	<p>Effettuare la sorveglianza sanitaria: per i lavoratori che sono esposti agli agenti chimici che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo; prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; periodicamente, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; all'atto di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico: Effettuare il monitoraggio biologico Informare di tali risultati il lavoratore interessato e allegarli nel Documento di valutazione dei rischi; Adottare le misure preventive sulla base degli esami clinici e biologici effettuati.</p>	Art. 60 decies commi 1,2,3,5	Arresto da 2 a 4 mesi e con un'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni

M) VIOLAZIONE DI OBBLIGHI GENERICI

Soggetti Obbligati	Adempimenti	Articolo	Sanzioni
Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> - Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dai preposti; - Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro; - Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi di protezione e di ogni mutamento di condizioni attinenti alla sicurezza sul lavoro; - Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - Non effettuare operazioni che esulano dalla propria competenza; - Sottoporsi ai controlli sanitari previsti; - Contribuire con il datore di lavoro e con gli altri lavoratori per adempiere agli obblighi imposti in tema di sicurezza dalla legge; 	Art. 5 comma 2	Arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 14.000 lire un milione e 200.000
Lavoratore	Non rifiutare la designazione di persona atta a prendere le misure necessarie in caso di pericolo grave ed immediato se non per giustificato motivo	Art. 12 comma 3 primo periodo	Arresto fino ad un mese o ammenda da 14000 un milione e 200.000
Datore di lavoro e dirigente	Deve nell'ambito di contratti di appalto: <ul style="list-style-type: none"> - Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e da incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori 	Art. 7 comma 2	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni

Datore di lavoro e dirigente	Deve, nel caso di prevenzione ed evacuazione di incendi - far in modo che il lavoratore interrompa l'attività e possa mettersi al sicuro in modo più rapido possibile; - - non chiedere al lavoratore, salvo casi eccezionali, di riprendere l'attività in caso di pericolo grave ed immediato	Art. 12 comma 1 lettera d) ed e), comma 4	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
Datore di lavoro e dirigente	Deve tenendo conto della natura dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente, se previsto, prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed assistenza medica	Art. 15 comma 1	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
Datore di lavoro e dirigente	Verificare, nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, anche attraverso l'iscrizione alla camera di Commercio, industria ed artigianato l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavori autonomi	Art. 7 commi 1 e 3	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Fornire ai servizi di prevenzione e protezione informazione in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.	Art. 9 comma 2	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Dare preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni ove previste dal comma 2 se si intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Art. 10	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Datore di lavoro e dirigente	Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma lettera q): - organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di	Art. 12 comma 1 lettera a) b) e c)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni

	<p>pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione dell'emergenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso, gestione delle emergenze; - informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare 		
Datore di lavoro e dirigente	Comunicare all'autorità sanitaria competente ed all'Ispettorato del lavoro le generalità della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Art. 8 comma 11	Sanzione amministrativa pecuniaria da un milione di lire a 6 milioni di lire
Datore di lavoro e dirigente	<p>Riunire nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti, almeno una volta l'anno i soggetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il datore di lavoro ed i suoi dipendenti; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 	Art. 11	Sanzione amministrativa pecuniaria da un milione di lire a 6 milioni di lire

Appendice

Circolari e decreti interpretativi del D.Lgs 626/94

CIRCOLARI

Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.

Circolare 29 agosto 1995, n. P1564/4146

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.

Circolare 13 giugno 1996 n. 10

Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Circolare 27 giugno 1996, n. 89

Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione.

Circolare 19 novembre 1996, n 154/96

Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.

Circolare 17 dicembre 1996, n. 3/96

Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Circolare 20 dicembre 1996, n.172

Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.

Circolare 5 marzo 1997, n. 28

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. - Direttive applicative

Lettera Circolare 12 marzo 1997 prot. n. 770/6104

Direttive sui corsi di formazione e modalità personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 626/94 in base al disposto art. 3 del decreto legge 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609.

Ministro del Lavoro

Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94

Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.

Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti

Circolare 16 giugno 2000, n.40

Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni

Circolare 8 gennaio 2001, n. 3

Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro Art. 2, comma 4 del D.Lgs. 359/99

Circolare 17 gennaio 2001 n.11

Visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99)

Circolare 25 gennaio 2001 n. 16

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria".

Circolare 20 aprile 2001 n. 5

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali".

DECRETI

Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 1996

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 - del testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292

Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996

Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997

Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale 29 agosto 1997 n. 338

Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto Ministeriale 21 novembre 1997 n. 497

Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto Ministeriale 13 agosto 1998 n. 325

Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale 14 giugno 2000, n. 284

Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.

Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n. 110

Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.